

**Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 articolo 13, comma 1. Regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Programma regionale 2002-2003.**

**Art. 1  
Premesse**

1. Il presente programma detta le disposizioni generali e le modalità applicative per l'attuazione di un regime di aiuti per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998.
2. Le disposizioni previste dal presente programma sono operative in ragione dell'approvazione da parte della Commissione europea, in data 28/02/2001 SG (2001) D/286564 ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, del progetto di decreto proposto dal MIPAF che istituisce un regime di aiuti (Aiuto N 558/2000) in attuazione dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998.
3. Gli interventi saranno applicati nel rispetto della regolamentazione comunitaria, tenuto conto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02 e rettifica 2000/C 232/10.
4. Gli interventi devono essere motivati da considerazioni di politica sociale, occupazionale o da vantaggi economici di portata generale, con progetti che assicurino un'adeguata, certa e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici derivanti dai singoli interventi.
5. Il finanziamento degli interventi avviene a titolo di aiuti di Stato secondo le disposizioni e le modalità del presente programma.

**Art. 2  
Beneficiari**

*1. Aiuti alla ricerca e per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità*

Possono beneficiare degli aiuti alla ricerca e per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell'articolo 5 del presente programma le sotto elencate imprese organizzate in forma societaria:

- a) società cooperative agricole (ivi comprese quelle derivanti dalla trasformazione degli ex consorzi agrari) e loro consorzi iscritti, o che abbiano presentato domanda d'iscrizione, nella sezione agricola del registro prefettizio le cui materie prime lavorate, trasformate e commercializzate devono provenire prevalentemente dal conferimento dei soci;
- b) associazioni di produttori costituite in forma giuridica societaria;
- c) società di capitali il cui capitale sociale deve essere almeno per il 50 per cento sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative o loro consorzi, associazioni di produttori e le cui materie prime lavorate, trasformate e commercializzate devono provenire prevalentemente dalle sopra richiamate figure imprenditoriali. Tali condizioni debbono permanere e comunque essere

assicurate, anche nel caso di circolazione delle quote od azioni, per almeno cinque anni dalla data del verbale di accertamento finale di realizzazione delle iniziative finanziate.

## *2. Aiuti agli investimenti materiali.*

Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti materiali di cui al punto 2.3 dell'articolo 5 del presente programma le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sotto elencate:

- a) società cooperative agricole (ivi comprese quelle derivanti dalla trasformazione degli ex consorzi agrari) e loro consorzi iscritti, o che abbiano presentato domanda d'iscrizione, nella sezione agricola del registro;
- b) associazioni di produttori costituite in forma giuridica societaria;
- c) società di capitali e di persone;
- d) imprese individuali.

3. Le imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli devono garantire, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli attraverso la stipula di contratti di vendita nel rispetto di accordi interprofessionali se esistenti, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2 per i quali è richiesto il finanziamento, di durata non inferiore a 5 anni dalla data del verbale di accertamento finale di realizzazione delle iniziative finanziate. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto di tale obbligo è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.
4. Gli investimenti relativi alla trasformazione ed alla commercializzazione svolta nelle aziende agricole non sono finanziabili sul presente programma.

## **Art. 3 Disposizioni generali**

1. Gli aiuti sono concessi per specifiche iniziative inserite in un piano di sviluppo, della durata massima di tre anni, atto a dimostrare sotto il profilo tecnico-economico e finanziario l'idoneità a conseguire una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni agricole, mediante:
  - a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture di servizio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
  - b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione;
  - c) l'acquisto di strutture, impianti, anche attraverso la capitalizzazione delle imprese cooperative;

d) l'impiego di personale direttivo qualificato e specializzato.

#### **Art.4** **Finalità del piano di sviluppo**

Il piano di sviluppo presentato dai richiedenti deve riguardare interventi mirati:

- a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale, alla riconversione e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti;
- b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente di recente introduzione;
- c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei prodotti;
- d) alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e tipicità;
- e) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, svolta da imprese agroalimentari, relativa ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole.

#### **Art. 5** **Iniziativa finanziabili, percentuale di contribuzione e massimali di spesa**

1. Il piano di sviluppo viene finanziato attraverso la concessione di aiuti per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative:
  1. ricerca per lo sviluppo e per il miglioramento qualitativo delle produzioni;
  2. introduzione di norme di assicurazione della qualità;
  3. investimenti materiali.

Con determinazione dirigenziale sarà effettuato il riparto delle risorse disponibili tra le iniziative sulla base delle domande pervenute.

Le voci di spesa ammissibili, i massimali di spesa e di contribuzione relativi alle iniziative di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono riportati a fianco di ciascun intervento. I criteri di scelta degli investimenti sono riportati nell'allegato B, i criteri per la valutazione delle prospettive di redditività nell'allegato C, i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali nell'allegato D. I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con il piano di sviluppo rurale (P.S.R.).

2. Di seguito vengono riportati, per ciascuna iniziativa finanziabile, le voci di spesa ammissibili, le percentuali di contribuzione e la spesa massima ammissibile.

## 1. Ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni<sup>1</sup>

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AIUTO	MASSIMALE DI SPESA FINO A €
- Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all'attività di ricerca	a) Per gli aiuti alla ricerca industriale fino al 50% delle spese ammissibili	75.000,00
- Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca		
- Costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di <i>know how</i> , di diritti di licenza, ecc.	b) Per gli aiuti alla ricerca nel rispetto delle condizioni di comunicazione della Commissione 98/C 48/2 <sup>2</sup> fino all'80% delle spese ammissibili	
- Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca		
- Altri costi di esercizio (es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.		

## 2. Introduzione di norme di assicurazione della qualità

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AIUTO	MASSIMALE DI SPESA FINO A €
Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità norme serie 9000 (Vision 2000), ISO 14000 e sistemi di audit ambientale (Reg. CE 1836/93 e successive modificazioni)	fino al 50% delle spese ammissibili	75.000,00

Il finanziamento dell'iniziativa è concesso unicamente ad aziende i cui processi produttivi, oggetto dell'iniziativa, siano già avviati all'atto della domanda di finanziamento.

Il costo giornaliero massimo ammissibile per le consulenze specialistiche esterne è fissato in € 500,00 per persona.

<sup>1</sup> Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 98/C 45/06 così come modificata dalla comunicazione della Commissione 98/C 48/2.

<sup>2</sup> A condizione che:

- il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsioni della concorrenza;
- sia data informazione in pubblicazioni adeguate con diffusione a livello nazionale e non limitatamente ai membri di organizzazioni specifiche. Va garantito che ogni operatore potenzialmente interessato sia informato in tempo reale sui risultati della ricerca;
- i risultati della ricerca siano a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate a uguali condizioni di costo e di tempo;
- gli aiuti soddisfino l'accordo sull'agricoltura relativo ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

### 3. Investimenti materiali<sup>3</sup>

1. Il sostegno agli investimenti è concesso alle imprese:

- di provata redditività<sup>4</sup>, sulla base di una valutazione delle prospettive (cfr. Allegato C);
- che soddisfino requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (cfr. Allegato D);
- il cui obiettivo non sia un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengano ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato (per i criteri di scelta degli investimenti cfr. Allegato B);
- per investimenti che non riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

SPESE AMMISSIBILI	Intensità massima agevolazione	Massimale di spesa fino a €
a) Opere edili, impianti e macchinari fissi b) Macchine, attrezzature mobili ,e programmi informatici c) Spese generali fino ad un massimo dell'8% delle spese indicate al puntoi a) e fino ad un massimo del 2,5% delle spese indicate al punto b)	fino al 40% delle spese ammissibili	750.000,00

Nel caso di domande presentate da consorzi di cooperative, per investimenti realizzati presso le proprie cooperative associate, tale massimale di spesa è elevato a € 1.500.000,00 pur rimanendo il limite di € 750.000,00 per ognuna delle cooperative associate.

La spesa minima ammissibile per le domande riguardanti gli investimenti materiali è di € 50.000,00.

2. Gli investimenti in ogni caso devono essere coerenti con gli obiettivi, le politiche, i contenuti e le priorità dei Piani di settore di cui all'articolo 3 della L.R. n. 95/95, nonché dei Piani di settore redatti ai sensi del Reg. CE 1257/99. La spesa per IVA, imposte, o tasse non è mai ammissibile a finanziamento.

3. Non sono ammissibili i seguenti investimenti:

- investimenti iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto;
- acquisto del terreno;
- sistemazione (sbancamento e livellamento) del terreno, salvo casi di entità limitata e di comprovata necessità;
- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- acquisto di materiali di consumo e tutti gli acquisti non soggetti ad ammortamento;
- investimenti che prevedano il mero trasferimento di proprietà di un bene materiale da un operatore economico ad un altro, salvo che si tratti di strutture produttive dismesse da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda, o che siano state utilizzate per attività non agricole, purché,

<sup>3</sup> Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo – GU n. C 28 dell'1.2.2000 e rettifica GU n. C 232 del 12.8.2000.

<sup>4</sup> Non possono essere concessi aiuti ad imprese in difficoltà finanziarie come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- in entrambi i casi, siano previsti investimenti significativi a fini di razionalizzazione e ristrutturazione per attività agroindustriali;
- acquisto di strutture per la cui realizzazione siano stati erogati contributi pubblici;
  - demolizioni;
  - lavori di ordinaria manutenzione e di abbellimento;
  - acquisto di materiali di consumo e tutti gli acquisti non soggetti ad ammortamento;
  - attrezzature per il contenimento e l'imballaggio dei prodotti (bins, cassette, pallets, barriques, ecc...);
  - investimenti che contravvengano ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato;
  - investimenti che riguardino la fabbricazione o commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

4. Le opere non strettamente produttive non sono ammissibili; possono essere ammesse in maniera limitata qualora inserite in un organico progetto produttivo, in misura proporzionata alle esigenze produttive e per un importo che in linea di massima non superi il 20% dell'intero progetto da valutarsi caso per caso.

#### **Art. 6**

#### **Ulteriori aiuti alle imprese interessate da processi di concentrazione di imprese**

1. Alle società cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che preveda anche processi di concentrazione di imprese sono concessi i seguenti ulteriori aiuti:

1. *L.R. n. 95 del 22/12/1995 art. 6 punto 3 – Studi di fattibilità*

SPESE AMMISSIBILI	Intensità massima agevolazione	Massimale di spesa fino a €
Studi di fattibilità, con particolare riferimento ai processi di concentrazione d'impresе, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'art. 6 della L.R. n. 95 del 22/12/1995	fino al 50% delle spese ammissibili	7.500,00 per ogni impresa interessata dal processo di concentrazione

Lo studio di fattibilità dovrà, tra l'altro, contenere:

- tipo di concentrazione d'impresе;
- approfondita analisi di bilancio delle imprese interessate dal processo di concentrazione tendente ad evidenziare attraverso il calcolo e la valutazione di indici di struttura e di natura finanziaria ed economica i punti di debolezza e di forza dei soggetti interessati dal processo di concentrazione nonché il vantaggio economico derivante dalla realizzazione del processo stesso;
- schema procedurale dettagliato dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari per le diverse fasi del processo di concentrazione e delle date di ogni scadenza e/o atto individuato nello studio;
- modifiche statutarie da apportare agli statuti sociali delle imprese preesistenti;
- iniziative e gli interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo del prodotto.

Lo studi di fattibilità dovrà essere corredato da una valutazione delle centrali cooperativistiche riconosciute.

Il processo di concentrazione d'impresе deve essere realizzato entro 3 anni dalla data del decreto di concessione dell'aiuto.

Ai relativi oneri si farà fronte con le economie accertate sul capitolo 21106 del bilancio regionale dell'anno 2002.

*2. L.R. n. 63 del 12/10/1978 art. 41 – Assistenza tecnica alla cooperazione per la fase di avviamento (fino a 4 anni)*

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<b>Intensità massima agevolazione</b>	<b>Massimale di spesa fino a €</b>
Prestazioni di personale qualificato	Contributo decrescente nel seguente modo: – Fino all'80% per il primo anno; – Fino al 60% per il secondo; – Fino al 40% per il terzo anno; – Fino al 20% per il quarto anno; (comunque l'importo del contributo complessivamente concesso nei quattro anni non può superare il 50% della spesa complessivamente ammessa)	35.000,00 per anno per unità (max 2 unità)

L'impresa può avvalersi di consulenze e/o di personale dipendente.

La spesa ammissibile a finanziamento è rapportata alla dimensione dell'impresa risultante dal processo di concentrazione di imprese.

Ai relativi oneri si farà fronte con le economie accertate sul capitolo 13460 del bilancio regionale dell'anno 2002.

*3. Alienazione di beni oggetto di contributi regionali, sottoposti a vincolo di destinazione, a soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi per poter beneficiare delle agevolazioni*

I beni per l'acquisto o la realizzazione dei quali siano stati concessi contributi regionali e che sono ancora assoggettati al vincolo di destinazione possono essere alienati, anche a soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi per poter beneficiare delle agevolazioni, senza che l'impresa debba restituirne le agevolazione ottenute a condizione che:

- si evinca dal piano di concentrazione la inderogabile necessità dell'alienazione;
- l'impresa si impegni a costituire un apposito fondo di bilancio di pari importo del contributo che avrebbe dovuto restituire all'amministrazione regionale, dalla stessa calcolato, ed a conservarlo perlomeno fino alla naturale scadenza del vincolo di destinazione stesso;
- l'alienazione deve avvenire dopo la conclusione formale del processo di concentrazione.

2. Le domande, presentate su specifici modelli predisposti dall'Assessorato e corredate da un piano triennale di concentrazione di imprese, saranno finanziate sulla base di una graduatoria redatta utilizzando i punteggi, di cui all'articolo 8 punto 3, previsti per la valutazione dei piani di sviluppo di cui al presente programma. La liquidazione a saldo degli aiuti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 6

del presente programma e la concessione dell'aiuto di cui al punto 1.4 sono subordinati all'effettiva realizzazione dei processi di concentrazione di imprese. Per quanto riguarda la liquidazione degli eventuali acconti vale quanto previsto dal successivo articolo 9 punto 3.

## **Art. 7 Procedure**

1. Le domande, redatte sul modello 01/173, dovranno essere presentate, o inviate per posta a mezzo lettera raccomandata, alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - Settore Sviluppo Agroindustriale – C.so Stati Uniti 21 – 10128 TORINO, a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente programma da parte della Giunta Regionale e fino alle ore 12 di lunedì 3 marzo 2003, unitamente alla documentazione sotto elencata:
  1. piano di sviluppo redatto secondo lo schema definito dall'Assessorato;
  2. eventuale piano di concentrazione di imprese ;
  3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente con gli estremi di omologazione;
  4. certificato di iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative agricole (se non è mai stato presentato) nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante della società da cui risultino gli estremi dell'iscrizione (solo per le cooperative e loro consorzi);
  5. copia della delibera dell'organo competente, con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale (importo e descrizione del progetto) e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda, della riscossione del contributo e di tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti;
  6. elenco dei soci (mod. 02/173) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (solo per cooperative e associazioni dei produttori);
  7. elenco dei soci (mod. 03/173) con l'indicazione della qualifica e della percentuale di capitale posseduta da ognuno, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (solo per le società di capitali e di persone);
  8. elenco dei fornitori della materia prima (mod.04/173) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (tranne che per cooperative ed associazioni dei produttori);
  9. copia dei contratti di coltivazione e vendita stipulati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 (tranne che per cooperative e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti da parte dei produttori associati);
  10. copia dell'ultima revisione biennale oppure della revisione straordinaria eseguita dal Ministero del Lavoro o dalle Organizzazioni cooperativistiche ufficialmente riconosciute (solo per le cooperative);
  11. copia dell'ultimo bilancio di esercizio, recante gli estremi di deposito, completo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio;
  12. certificato di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante della società e l'elenco degli amministratori;
  13. computo metrico di massima distinto per categorie di opere (opere edili, macchinari, attrezzature, ecc.) (solo per le iniziative di cui all'art. 5 punto 2.3);
  14. scheda rilevamento dati tecnico-economici (mod. 05/173);



15. scheda di auto-attribuzione del punteggio (modello 06/173);
2. Successivamente alla presentazione della domanda, il proponente potrà effettuare, a proprio rischio, le iniziative previste nella stessa, senza che ciò costituisca impegno alcuno per l'Amministrazione Regionale relativamente alla concessione del finanziamento richiesto.
3. Le imprese che hanno presentato domanda sulla IV<sup>a</sup> tranche della L.R. n. 95/95 art. 7.7 e che sono state inserite nella graduatoria di finanziamento possono richiedere il trasferimento, anche parziale, della stessa sul presente programma integrando la documentazione. Sono finanziabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda a valere sulla L.R. n. 95/95, qualora ritenuti ammissibili ai sensi del presente programma.

## **Art. 8**

### **Valutazione dei piani di sviluppo**

1. I piani di sviluppo saranno valutati da un gruppo di lavoro designato dal Direttore regionale competente e composto da funzionari delle Direzioni dell'Assessorato Agricoltura interessate.
2. Per le iniziative di ricerca e di introduzione di norme di assicurazione della qualità di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell'articolo 5 del presente programma, le relative domande saranno inserite in apposite graduatorie sulla base dei punteggi previsti dalla tabella riportata al seguente punto 6. Verrà data priorità ai soggetti che prevedono un piano di concentrazione di imprese.
3. Le iniziative tese alla realizzazione di investimenti materiali di cui al punto 2.3 dell'articolo 5 del presente programma saranno inserite in due apposite graduatorie redatte sulla base dei punteggi previsti dalla tabella riportata al seguente punto 6, finanziate con il seguente ordine di priorità:
  1. domande presentate da cooperative agricole, società di capitali (aventi rispettivamente i requisiti di cui ai punti 1.a e 1.c dell'articolo 2 del presente programma) e da associazioni di produttori costituite in forma giuridica societaria. All'interno della graduatoria verrà data priorità ai soggetti che prevedono un piano di concentrazione di imprese;
  2. domande presentate da altri soggetti.
4. Per quanto riguarda il piano di concentrazione di imprese si precisa che deve trattarsi di un piano organico e significativo che nell'arco di tre anni preveda un miglioramento dal punto di vista delle economie di scala e dello stato patrimoniale.

Il piano deve essere elaborato secondo la metodologia indicata al punto 1.1 dell'articolo 6 del presente programma.
5. A parità di punteggio verrà data priorità nel seguente ordine:
  - iniziative da realizzarsi in zone classificate montagna;
  - aziende che dimostrano di trasformare e/o commercializzare una maggiore percentuale di prodotti agricoli di provenienza regionale;
  - aziende che non hanno attualmente in corso altre domande di finanziamento sulla L.R. 95/95, sul D.Lgs. n. 173/98 art. 13 comma 1 e sul Fondo Investimenti Piemonte (FIP).

6. Ad ogni domanda sarà assegnato un punteggio calcolato sulla base dei seguenti parametri:

<b>Parametri</b>	<b>Punti</b>
localizzazione della sede dell'attività produttiva in montagna ed in zona parco, con almeno 51% del prodotto lavorato proveniente dalle medesime zone;	5
materie prime trasformate derivanti da produzioni ottenute nel territorio piemontese: dal 51% al 60% dal 61% all'80% superiore all'80%	4 8 12
Presenza, nella base sociale di imprenditori agricoli a titolo principale da 2 a 3 da 4 a 8 superiore a 8;	2 5 10
almeno il 51% delle materie prime trasformate con certificazione biologica ai sensi del reg. CE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni;	5
almeno il 51% delle materie prime trasformate derivanti da produzioni sottoposte a pratiche ecocompatibili in applicazione del reg. CE 2078/92 e della misura F del Piano di Sviluppo Rurale.	3

4. Sui risultati della valutazione sarà sentita la Commissione Consultiva Regionale per l'Agroindustria di cui all'art. 11 della L.R. n. 95/95.
5. Per le domande non in possesso dei requisiti per l'accesso al finanziamento verrà data comunicazione agli interessati precisando i motivi del diniego.
6. Con determinazione dirigenziale sarà approvato l'elenco delle domande idonee e le graduatorie. La dichiarazione di idoneità non rappresenta impegno per l'Amministrazione Regionale ma rappresenta il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti fondamentali per consentire la prosecuzione delle istruttorie.

## **Art. 9**

### **Presentazione dei progetti esecutivi ed erogazione dei contributi**

1. I soggetti titolari dei piani di sviluppo ritenuti idonei, per i quali ci sia la copertura finanziaria, dovranno presentare alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura – Settore Sviluppo Agroindustriale – C.so Stati Uniti 21 – 10128 TORINO, entro le scadenze che saranno comunicate dall'Assessorato, la seguente documentazione:
  1. preventivi dettagliati di spesa di ditte specializzate;
  2. computo metrico dettagliato di spesa, distinto per categorie di opere, che comprenda anche i macchinari e le attrezzature, firmato dal legale rappresentante e dal tecnico progettista (anche solo quantitativo) (solo per le iniziative di cui all'art. 5 punto 2.3);
  3. disegni dettagliati delle opere da eseguire con l'indicazione delle eventuali opere preesistenti (colorate in blu), di quelle da demolirsi (colorate in giallo) e di quelle da costruirsi (colorate in rosso). Inoltre dovrà prodursi una planimetria di insieme di tutti i fabbricati su scala 1:500 con riportati gli estremi catastali (solo per le iniziative di cui all'art. 5 punto 2.3);
  4. perizia asseverata di congruità di prezzi e quantità indicati nei preventivi (solo per le iniziative di cui all'art. 5 punto 2.3);

5. titolo di possesso del terreno su cui devono sorgere le opere o dello stabilimento in cui devono essere installati i macchinari (certificato catastale, copia dell'atto di acquisto debitamente trascritto, compromesso di vendita, contratto di affitto registrato, ecc.) (solo per le iniziative di cui all'art. 5 punto 2.3);
  6. copia della deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto esecutivo (solo per le iniziative di cui all'art. 5 punto 2.3);
  7. concessione edilizia (solo per le iniziative di cui all'art. 5 punto 2.3);
  8. certificazione camerale uso antimafia (se il contributo supera € 154.937,07).
2. gli uffici competenti, verificata la rispondenza dei progetti esecutivi ai piani di sviluppo approvati ai sensi dell'art. 8, redigeranno apposito verbale d'istruttoria ed individueranno, per ogni progetto, la spesa ammissibile.
  3. con determinazione dirigenziale sarà assegnato a ciascun beneficiario il rispettivo contributo, da erogarsi secondo le seguenti modalità:
    - anticipo fino all'80% all'inizio dell'attività ammessa a finanziamento, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1-24386 del 20/04/98, su presentazione di fidejussione bancaria a favore della Regione Piemonte.;
    - saldo, ad avvenuto collaudo.
  4. Il termine per l'esecuzione delle iniziative, ad eccezione delle iniziative di cui al punto 2 dell'art. 6, è fissato in 18 mesi a far data dal provvedimento di concessione del contributo, salvo particolari e motivati casi, per i quali può essere prolungato fino a 24 mesi.

## **Art. 10**

### **Specificazioni operative e normative**

Le eventuali specificazioni operative, procedurali e tecniche saranno stabilite dal Settore competente.

Per tutto ciò che non è specificato nel presente programma si fa riferimento a quanto previsto dalle istruzioni per l'applicazione della L.R. 95/95 e successive modificazione ed integrazioni, per quanto applicabile.

Annualmente sarà elaborata una relazione riguardante lo stato di attuazione del programma.